



Dott. FRANCO CEDERNA

REPERTORIO N. 141154

RACCOLTA N. 37938

**VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE DENOMINATA
"FONDAZIONE CONFALONIERI FOR CHILDREN O.N.L.U.S."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventitrè**,
il giorno **diciannove** del mese di **dicembre**,
in Sondrio, nel mio Studio in Via Trento n. 31,
alle ore 16.15 (sedici e quindici).

Innanzi di me **Dott. Franco Cederna, Notaio in Sondrio**, iscritto nel Collegio Notarile di Sondrio, si è costituito il signor:

- **CONFALONIERI GUIDO LUCA**, nato a Milano il giorno 22 agosto 1946, residente a Chiavenna in Via Dolzino n. 126, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione della fondazione denominata "FONDAZIONE CONFALONIERI FOR CHILDREN O.N.L.U.S.", con sede in Chiavenna, Via Dolzino n. 126, codice fiscale 91014950140, fondazione iscritta presso la C.C.I.A.A. di Sondrio al n SO-71618 di Repertorio Economico Amministrativo ed al n. 2529 al Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto da Regione Lombardia.

Detto comparente, della cui identità personale, io Notaio sono certo, mi dichiara:

- che è stato convocato in questo giorno, luogo ed ora il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto in conformità al dettato normativo del D.Lgs. 117/2017;
2. Varie ed eventuali.

Detto comparente mi chiede quindi di assistere erigendo verbale in forma pubblica dell'adunanza.

Aderendo a detta richiesta io Notaio dò atto di quanto segue. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Fondazione assume la Presidenza dell'adunanza il signor CONFALONIERI GUIDO LUCA il quale constata e fa constatare:

- che l'avviso di convocazione del consiglio di amministrazione è stato comunicato agli interessati secondo le disposizioni dettate dall'art. 8 del vigente statuto sociale;
- che quali componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre a sè medesimo quale Presidente, è presente in questo luogo signor DELLA BELLA MATTIA;
- che l'adunanza è pertanto regolarmente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno ricorda che è ora necessario aggiornare lo statuto della Fondazione, in conformità al Decreto Legislativo n. 117/2017 in tema di ETS (Enti del Terzo Settore), al fine dell'iscrizione nell'apposito registro

(R.U.N.T.S.) ed all'uopo illustra agli intervenuti il nuovo

testo di statuto contenente tra l'altro la modifica della denominazione da **"FONDAZIONE CONFALONIERI FOR CHILDREN O.N.L.U.S."** a **"FONDAZIONE CONFALONIERI FOR CHILDREN ENTE DEL TERZO SETTORE"** o più brevemente **"FONDAZIONE CONFALONIERI FOR CHILDREN ETS"**.

Il Presidente illustra tutte le modifiche da apportare allo statuto ed in particolare quelle necessarie per divenire Ente del Terzo Settore e precisamente:

- modifica ed integrazione dell'oggetto sociale (art. 3);
- aggiornamento organi della Fondazione (art. 5);
- limitazione poteri del Fondatore (art. 6);
- aggiornamento nomina amministratori (art.7);
- modifica organo di controllo e revisione (art. 11);
- inserimenti specifiche regole per il bilancio (art. 14);
- introduzione obbligo libri sociali (art. 15)
- introduzione apposita regolamentazione sui volontari (art. 16);
- aggiornamento modalità di estinzione e devoluzione del patrimonio (art. 17).

Alla luce di quanto sopra esposto il Presidente propone:

- di modificare la denominazione della Fondazione da **"FONDAZIONE CONFALONIERI FOR CHILDREN O.N.L.U.S."** a **"FONDAZIONE CONFALONIERI FOR CHILDREN ENTE DEL TERZO SETTORE"** o più brevemente **"FONDAZIONE CONFALONIERI FOR CHILDREN ETS"**;
- di approvare il nuovo testo di statuto sociale come sopra illustrato in conformità al D.Lgs. 117/2017 in tema di E.T.S., letto da me Notaio agli intervenuti;
- di promuovere la richiesta di iscrizione presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Dopo esauriente discussione il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione all'approvazione del punto all'ordine del giorno con l'assistenza del Notaio in qualità di Pubblico Ufficiale verbalizzante.

Quindi il Consiglio di Amministrazione, con voto palese comunicato oralmente, all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

1) di modificare la denominazione della Fondazione da **"FONDAZIONE CONFALONIERI FOR CHILDREN O.N.L.U.S."** a **"FONDAZIONE CONFALONIERI FOR CHILDREN ENTE DEL TERZO SETTORE"** o più brevemente **"FONDAZIONE CONFALONIERI FOR CHILDREN ETS"**, con precisazione che l'acronimo ETS non sarà utilizzato in atti e corrispondenza fino all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

2) di autorizzare tutti i competenti uffici ad annotare con la nuova denominazione assunta, tutte le partite ovunque esistenti al nome della Fondazione così modificata presso Uffici pubblici e privati, e ciò su semplice esibizione della presente deliberazione senz'uopo di ulteriori atti di rettifica;

3) di adottare, ai sensi del Decreto Legislativo n.

117/2017, il nuovo integrale testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

4) di richiedere l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, autorizzando fin d'ora me Notaio al compimento dei relativi adempimenti;

5) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor CONFALONIERI GUIDO LUCA i più ampi poteri per l'attuazione delle delibere sopra assunte, ed in particolare perchè compia tutte le pratiche utili e/o necessarie per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio dà infine mandato al Presidente signor CONFALONIERI GUIDO LUCA per apportare alle delibere di cui sopra le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Il comparente richiede le agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed in particolare quelle previste all'art. 82 terzo e quinto comma.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto e ne ho dato lettura, unitamente all'allegato, al comparente che lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio, alle ore 16.45 (sedici e quarantacinque) nei due fogli di cui consta scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in pagine sei.

F.to Guido Luca Confalonieri

F.to Franco Cederna Notaio



Dott. FRANCO CEDERNA

Allegato "A" all'atto n. 141154/37938 di repertorio

**STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA
"FONDAZIONE CONFALONIERI FOR CHILDREN ENTE DEL TERZO
SETTORE" o più brevemente**

"FONDAZIONE CONFALONIERI FOR CHILDREN ETS"

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI E ATTIVITA'

ARTICOLO 1 - Costituzione

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una fondazione senza scopo di lucro denominata **"FONDAZIONE CONFALONIERI FOR CHILDREN ENTE DEL TERZO SETTORE"** o più brevemente **"FONDAZIONE CONFALONIERI FOR CHILDREN ETS"** (d'ora in avanti la Fondazione).

A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, la Fondazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.

ARTICOLO 2 - Sede

La Fondazione ha sede in **CHIAVENNA**.

La Fondazione potrà istituire con delibera del Consiglio di Amministrazione sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito comunale deliberata dal Consiglio di Amministrazione non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 3 - Scopo e Operatività

La Fondazione, con la tassativa esclusione di qualsiasi finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione, in particolare ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, persegue le seguenti finalità:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A tal fine la Fondazione:

- a) promuove ed organizza manifestazioni, convegni, incontri procedendo eventualmente alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- b) partecipa ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello della Fondazione medesima; la Fondazione, ove lo ritenga opportuno, può concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- c) richiede contributi pubblici e privati;
- d) stipula convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione, avendo come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione:

- di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse,
- di attività secondarie e strumentali che siano svolte entro i limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dei decreti collegati.

La Fondazione potrà procedere ad operazioni di fidelizzazione di sostenitori, mediante programmi sistematici di raccolta fondi mediante proposta del Consiglio di Amministrazione.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all art. 4 comma 2 D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 4 - Collaborazione con altri enti

La Fondazione persegue i propri scopi anche stabilendo opportune forme di collegamento, convenzionamento e cooperazione con altri enti non profit, del Terzo Settore, ed istituzioni pubbliche italiane ed estere, che perseguono analoghe finalità, per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito dei predetti settori di attività.

In particolare la Fondazione può promuovere iniziative aperte all'altrui collaborazione, nelle forme ritenute più opportune dai suoi organi, o aderire ad altre iniziative pubbliche o private che operano con analoghi scopi.

ARTICOLO 5 - Organi e controllo della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Fondatore Costituente;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- il Consiglio di Amministrazione;

- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 6 - Fondatore

Fondatore della fondazione è il signor Confalonieri Guido Luca, che ha sottoscritto l'atto costitutivo e ha dotato la Fondazione del suo patrimonio iniziale.

Al fondatore della fondazione sono riservate le facoltà di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Al venir meno del Fondatore tali prerogative a lui riservate spettano al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7 - Consiglio di Amministrazione, composizione, nomina

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente, la cui nomina, così come previsto al precedente articolo 6, è riservata al Fondatore.

Una volta venuta meno la figura del Fondatore i Componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti a maggioranza mediante cooptazione da parte dei membri in carica, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I consiglieri durano in carica per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili. In caso di ritardo nella nomina i membri scaduti restano in carica sino alla nomina dei loro successori.

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo per più di due volte consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio con apposita delibera notificata all'interessato.

La carica degli Amministratori è onorifica e gratuita.

E' ammesso soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della funzione

ARTICOLO 8 - Consiglio di Amministrazione, funzionamento, poteri

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi della Fondazione e per la sua gestione, in particolare il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Ha in particolare i seguenti poteri:

- formula e definisce gli indirizzi della Fondazione, predispone ed esegue i programmi;
- nomina, se ritenuto opportuno, il Segretario Generale;
- redige ed approva il bilancio in conformità al successivo art. 14;
- procede, salvo quanto espressamente riservato al Fondatore, alle modifiche dello statuto ed all'eventuale scioglimento e/o trasformazione della Fondazione;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato alla revisione legale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi

sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili e mobili;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

- decide sull'amministrazione e sulla messa a reddito del patrimonio e di ogni bene della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno dei suoi membri, tra i quali il Presidente, fissandone le attribuzioni. Può nominare e revocare procuratori speciali per singoli e determinati atti.

ARTICOLO 9 - Presidenza, convocazioni e riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal membro del Consiglio più anziano di età.

È convocato dal Presidente con lettera, telegramma, fax e e-mail spediti almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo mail o fax inviato con due giorni di preavviso.

Il Consiglio si raduna di norma presso la sede o altrove, se è necessario, ma sempre in Italia.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in video-conferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria tutte le volte che si renda necessario per la gestione della Fondazione e, comunque, in occasione della discussione dei bilanci preventivo e consuntivo.

E' inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione, oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza, anche mediante tele e/o videoconferenza, della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera, salvo quanto infra espressamente previsto, con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere concernenti le modifiche dello statuto e lo scioglimento della Fondazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

ARTICOLO 10 - Presidente

Il Presidente è nominato a maggioranza tra i membri del Con-

siglio di Amministrazione.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Inoltre il Presidente ha i seguenti poteri:

- sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative in attuazione degli scopi della Fondazione;
- determina le materie da trattare nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- coordina le attività degli organi della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa;
- firma gli atti e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed ai rapporti con le Autorità tutorie;
- adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio per la relativa ratifica.

Il Presidente può delegare singole facoltà di sua competenza ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione o ad eventuali procuratori speciali per determinati atti e categorie di atti.

ARTICOLO 11 - Organo di Controllo e Revisore

Il controllo sulla Fondazione è esercitato secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo, anche monocratico.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l' art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull andamento delle operazioni sociali o

su determinati affari.

La revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo ha la facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio alle quali deve essere invitato.

I compensi del revisore dei conti e dell'organo di controllo saranno stabiliti dal Consiglio in base alle tariffe professionali, se applicabili, o per analogia con esse, sulla base di quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 12 - Compensi di carica e rimborsi spese

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 13 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal "fondo di dotazione" ad essa devoluto dal Fondatore;
- dai conferimenti in denaro o di beni mobili o immobili, oppure di altre utilità, effettuati dal Fondatore o da terzi ed espressamente destinati a patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle donazioni, eredità, elargizioni disposte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da ogni altra entrata destinata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- dalle entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- dalle entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- da contributi destinati ad incremento del patrimonio dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici italiani o stranieri.

Costituiscono mezzi per lo svolgimento delle attività della Fondazione:

- le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle

attività della Fondazione;

- le donazioni, le elargizioni e le disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- eventuali contributi erogati dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici italiani o stranieri non espressamente destinati al patrimonio;
- gli interessi attivi e le rendite patrimoniali;
- gli introiti delle attività svolte in attuazione delle finalità.

ARTICOLO 14 - Bilancio

L'esercizio della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio e la relazione sulle attività svolte sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione stesso entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno e depositati, in conformità all'art. 48 del D.Lgs. 117/2017, entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Nel caso il Revisore Contabile dovesse ravvisare nel bilancio formato dagli Amministratori illegittimità o contrasto con le disposizioni dello statuto e queste non venissero sanate nel bilancio, il Revisore Contabile invierà copia del bilancio e delle proprie osservazioni all'Autorità Governativa preposta al controllo.

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e, qualora emanato, al Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 comma 3 D.Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali, per le attività di solidarietà sociale indicate nell'art. 3 dello Statuto, e per le attività ad esse direttamente connesse.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente a svolgere qualsiasi attività connessa alla redazione e presentazione del bilancio.

ARTICOLO 15 - Libri sociali

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i libri ed i registri di cui all'art. 15 del D.Lgs. 117/17.

I verbali delle deliberazioni degli organi della Fondazione

devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente dell'organo.

In particolare, i libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo della Fondazione, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 117/17. I componenti degli organi sociali ed i membri della Fondazione hanno il diritto di esaminare, in ogni momento, i libri sociali, facendone esplicita richiesta al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16 - Volontari

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

ARTICOLO 17 - Estinzione e devoluzione del patrimonio

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

La Fondazione può estinguersi ai sensi degli artt. 27 e 28 c.c. nel caso in cui gli scopi per quali fu costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente.

La proposta di estinzione della Fondazione, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione il quale provvede altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dal Consiglio di Amministrazione, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla legge.

ARTICOLO 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del D.Lgs.117/2017, del codice civile e delle leggi vigenti.

F.to Guido Luca Confalonieri

F.to Franco Cederna Notaio